

Testo vigente

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2018, n. 30

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza".

(B.U. 02 agosto 2018, n. 67)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

- [Art. 1 \(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 7/2014\)](#)
- [Art. 2 \(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2014\)](#)
- [Art. 3 \(Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2014\)](#)
- [Art. 4 \(Improcedibilità e inefficacia del titolo abilitativo\)](#)
- [Art. 5 \(Inserimento degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater nella l.r. 7/2014\)](#)
- [Art. 6 \(Modifica all'articolo 6 della l.r. 7/2014\)](#)
- [Art. 7 \(Invarianza finanziaria\)](#)
- [Art. 8 \(Norma transitoria\)](#)
- [Art. 9 \(Dichiarazione d'urgenza\)](#)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 7/2014)

1.

Nota relativa all'articolo 1:

Il comma 1 sostituisce l'art. 1, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2014)

1.

2.

3.

Nota relativa all'articolo 2:

Il comma 1 sostituisce la lett. b) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.

Il comma 2 abroga la lett. e) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.

Il comma 3 aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 2, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.

Art. 3

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2014)

1.

Nota relativa all'articolo 3:

Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all'art. 4, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.

Art. 4

(Improcedibilità e inefficacia del titolo abilitativo)

1.

Nota relativa all'articolo 4:

Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.

Art. 5

(Inserimento degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater nella l.r. 7/2014)

1.

Nota relativa all'articolo 5:

Il comma 1 aggiunge gli artt. 5 bis, 5 ter e 5 quater, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.

Art. 6

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 7/2014)

1.

Nota relativa all'articolo 6:

Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 6, l.r. 22 aprile 2014, n. 7.

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. Il regolamento di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2014, come modificato dall'articolo 6, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.